



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL (+39) 0836/801073 – FAX (+39) 0836/805405 – email: ucotranto@mit.gov.it – pec: cp-otranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 19/2026

SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Otranto,

- VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”*;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;
- VISTA:** la Legge Regionale 10.04.2015, n.17 recante *“Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”*;
- VISTA:** la nota Circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota Circolare n.82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di *“Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”*;
- VISTA:** la nota Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto *“Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”*;
- VISTO:** il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTO:** il Dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento *“compatibilità tra attività nautiche: disciplina”*;
- VISTO:** il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) *“uniformità nella disciplina delle attività marittime”*;
- CONSIDERATO:** che i litorali del Circondario Marittimo di Otranto sono costituiti in parte da coste basse sabbiose, con zone di mare prospicienti con fondali di limitata profondità, ed in parte da coste con scogliera bassa ed alta, con zone di mare prospicienti con fondali rocciosi di media ed elevata profondità, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per



- rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 70/2023 in data 21.12.2023 ad oggetto "Interdizione aree a mare per fenomeni franosi nel Comune di Otranto";
- VISTA:** la propria ordinanza n. 68/2023 in data 14.12.2023 ad oggetto "Interdizione aree a mare per fenomeni franosi nel Comune di Melendugno";
- VISTA:** la propria ordinanza n. 95/2014 in data 15.10.2014 ad oggetto "Interdizione aree a mare per fenomeni franosi nel Comune di Santa Cesarea Terme";
- VISTA:** la propria ordinanza n. 77/2014 in data 12.08.2014 ad oggetto "Interdizione aree a mare per fenomeni franosi nel Comune di Vernole";
- CONSIDERATO:** che i litorali del Circondario Marittimo di Otranto presentano strutture turistico-ricettive sia su p.d.m. sia su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- VISTA:** l'Ordinanza n.55 in data 05.05.2026 avente ad oggetto: "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.8 della Legge 08.07.2003, n.172, e succ.mod. e integrazioni, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che comprende i litorali tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano e la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo;
- VISTO:** il "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Otranto*";
- VISTE:** le Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 54363 in data 16.04.2025, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha fatto pervenire la direttiva prot. n. 0013384 in pari data del Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevede, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio;
- TENUTO CONTO:** della riunione di coordinamento con la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica;
- TENUTO CONTO:** degli esiti dei tavoli/riunioni di coordinamento avuti con i comuni costieri del Circondario Marittimo di Otranto e con le Associazioni di Categoria Balneari;
- CONSIDERATO** che nel corso degli ultimi anni non sono stati registrati incidenti che abbiano coinvolto contemporaneamente bagnanti e natanti non a motore;
- CONSIDERATO** che lungo il tratto di costa ricompreso nel circondario marittimo vi è un numero estremamente ridotto di corridoi di lancio, non idoneo a garantire una regolare fruizione degli specchi acquei per i natanti privi di propulsione meccanica e/o a vela;
- ATTESO CHE** per il tipo di navigazione effettuata, per il numero di fruitori e per le velocità raggiungibili, i natanti privi di propulsione meccanica sono in quasi tutte le regioni italiane, anche in quelle che registrano le medesime affluenze della

regione Puglia nel periodo estivo, liberamente impiegabili in qualunque area marittima, ivi compresa le zone di mare riservate alla balneazione;

TENUTO CONTO che l'imposizione di un limite di navigazione comporta un aumento del gradiente di pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, poiché repentini mutamenti meteorologici dello stato del vento e del mare, rendono in molti casi necessario il servizio di assistenza o di soccorso per gli occupanti di siffatte tipologie di natanti nel caso in cui si trovino a navigare oltre i limiti delle acque riservate alla balneazione;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Otranto, che comprende il territorio costiero compreso tra il comune di Casalabate sino al comune di Castro, estremi inclusi;

RITENUTO OPPORTUNO: modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;

VISTA: la vigente Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Puglia, con la quale viene disciplinato l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

VISTA: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 32/2025 emessa in data 14.05.2025;

RITENUTO: necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTO: il D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTA: la Norma ISO 13009 "Gestione delle spiagge" e ISO 20712 "Segnali di sicurezza dell'acqua e bandiere di sicurezza della spiaggia"

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

- 1.1.** La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Otranto compreso tra i limiti demaniali riferiti ai Comuni di Squinzano e Castro, estremi inclusi.



"Numero blu" per l'emergenza in mare
In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 e il numero unico europeo per le emergenze 112 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



- 1.2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza della balneazione, si intende per stagione balneare il periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica del mese di settembre (compresa);
- 1.3. Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con la vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, a cui si fa espresso ed integrale rinvio in ordine alle prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche disposizioni dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico-ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.
- 1.4. I titolari di strutture balneari e/o attività simili ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.
- 1.5. È fatto, pertanto, obbligo ai titolari di strutture balneari e/o attività simili ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

ARTICOLO 2

(Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni)

4

- 2.1. Dal 1° maggio al 30 settembre, le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
- 2.2. I titolari delle strutture balneari e/o attività simili per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione, le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare e di rimuovere al termine del periodo di cui al punto 2.1. per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione.
- Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività simili, le civiche Amministrazioni Comunali costiera per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
- 2.3. I concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assenti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto "*limite acque sicure*").



Il limite di tali acque sicure, **mt. 1,30 di profondità**, deve essere segnalato mediante l'apposizione di *galleggianti di colore bianco*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 – tre**).

Si potrà derogare a tale obbligo solo qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia, provvedendo a posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) – NON SEGNALATO

- 2.4.** Le civiche amministrazioni, potranno derogare agli obblighi di cui ai punti 2.2 e 2.3 esclusivamente a seguito di una opportuna ed autonoma analisi del rischio, mediante la quale dovranno individuare, avendo cura di rappresentarne gli esiti all'Autorità Marittima prima dell'inizio della stagione balneare, le aree ritenute non fruibili ai fini della balneazione (per le quali dovranno emettere le relative Ordinanze di divieto), nonché quelle ritenute scarsamente frequentate ed a basso rischio di incidenti. In quest'ultime aree, dovrà essere posizionata, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

**LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E LIMITE ACQUE SICURE
NON SEGNALATI**

5

- 2.5.** I titolari delle strutture balneari e/o attività simili per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione, le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, devono monitorare puntualmente i segnalamenti in parola, provvedendo, in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate e/o altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento, assicurando, altresì, fino al completo ripristino degli stessi, l'apposizione della segnaletica sopra indicata. Di tale fattispecie dovrà essere informata l'Autorità Marittima

- 2.6.** A tutela della propria incolumità:

- i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**.
- chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.

- 2.7.** Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:

- 2.7.1** navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse meccanicamente e/o a vela, quali quelle dotate di dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf e moto d'acqua, pattini, mosconi e pedalò;



- 2.7.2 eseguire condotte tali da mettere in pericolo i bagnanti durante la condotta di piccoli natanti non propulsi meccanicamente, quali canoe, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), natanti a remi tipo jole;
- 2.7.3 caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- 2.7.4 esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità e, comunque, nelle aree individuate dai Comuni costieri ed opportunamente segnalate da cartellonistica, nel rispetto dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia (cfr. art. 5 punto 6);
- 2.7.5 sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente;
- 2.6** sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
- 2.7.** Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

ARTICOLO 3 (Zone di mare vietate alla balneazione)

- 3.1.1. nel raggio di 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- 3.1.2. entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione/in corso di sistemazione;
- 3.1.3 in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
- 3.1.4 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 200**;
- 3.1.5. per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada;
- 3.1.6 all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
- 3.1.7 sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;



- 3.1.8 nelle foci, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
 - 3.1.9. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - 3.1.10 in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - 3.1.11 nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 - 3.1.12 nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.
- 3.2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4

(Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi)

- 4.1. L'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dal punto 2.1. da parte di qualsiasi tipo di unità navale propulsa meccanicamente e a vela, comprese quelle propulse con dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf, moto d'acqua, pedalò e similari, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Con riguardo alle caratteristiche dei corridoi di lancio si rimanda al *Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Otranto approvato con ordinanza del Circondario Marittimo di Otranto*. Si rammenta che all'inizio del corridoio lato mare e spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

"RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI"
"DIVIETO DI BALNEAZIONE"

Si rammenta altresì, che all'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

- 4.2. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.



- 4.3. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione costituenti il corridoio di lancio/atterraggio;
- 4.4. All'interno del corridoio di lancio/atterraggio è vietato ormeggiare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale;

ARTICOLO 5

(Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere)

- 5.1. I Titolari delle strutture balneari o ad esse assimilabili (es. solarium, giochi acquatici, ecc.), sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata (qualora permettano l'accesso al demanio marittimo e/o allo specchio acqueo riservato alla balneazione), durante la stagione balneare, così come stabilita dalla Regione Puglia con la propria Ordinanza Balneare, devono sempre assicurare il servizio di salvamento dalle ore 09:00 alle ore 19:00, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Il numero di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio per ogni postazione, nell'arco temporale giornaliero (dalle 09:00 alle 19:00), deve essere modulato in modo tale da assicurare, **senza soluzione di continuità**, la propria presenza e la piena efficienza del personale impiegato.

- 5.2. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un aggiuntivo, autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa regionale e sottoposto alla vigilanza dell'Asl competente per territorio.
- 5.3. Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata), **al di fuori del periodo di apertura obbligatoria** di cui all'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, intendesse operare per i servizi di spiaggia, dovrà installare i segnalamenti di cui al punto 2.2, nonché assicurare il servizio di salvataggio dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

Nel caso di apertura per l'esercizio delle attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. elioterapia), nel rispetto della stessa Ordinanza balneare della Regione Puglia, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio ma ha comunque l'obbligo di:

- inoltrare apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta;
- issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
- posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

- 5.4. Il servizio di salvamento nelle spiagge libere è predisposto dai Comuni costieri, obbligatoriamente durante la stagione balneare, negli orari e con le medesime modalità di cui al precedente punto 5.1. Le Amministrazioni comunali potranno



derogare all'obbligo di istituzione del servizio di salvamento, ovvero ai periodi sopra indicati, esclusivamente a seguito di una opportuna ed autonoma analisi del rischio che comprovi il basso rischio di incidenti in mare. Qualora, all'esito di detta analisi del rischio, le amministrazioni comunali, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti dovranno, tempestivamente, provvedere ad informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica indicata al precedente punto 5.2., ben visibile agli utenti redatta almeno in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.

I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

Inoltre si rammenta che, se non assicurato dall'amministrazione comunale rivierasca competente, il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo punto 5.6. del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, dovranno ubicare la postazione secondo le indicazioni/autorizzazioni dalla civica amministrazione comunale, comunicandolo all'Autorità Marittima competente per territorio. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendente dalla presente ordinanza, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

9

- 5.5. Nei periodi di cui al precedente punto 5.1., i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di salvataggio, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.

- 5.6. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici (sia fissi che amovibili)**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio assicurando la presenza di un idoneo numero di assistenti bagnanti/bagnino di salvataggio munito di idoneo brevetto in corso di validità rilasciato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunque non inferiore a uno, esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data



comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e all'Autorità Marittima competente per territorio.

5.7. Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:

5.7.1. Una postazione di salvataggio ben visibile, **per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare**, sopraelevata di almeno **metri 1,60** (e non superiore ai **metri 2,00**) dal piano di spiaggia, del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata nel punto mediano del fronte mare di competenza tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno **un assistente bagnanti marittimo** munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.

5.7.2. Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:

- un binocolo;
- un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
- un fischietto professionale;
- una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
- un pennone posto in posizione ben visibile sul quale saranno issate, a seconda delle circostanze sotto descritte, alternativamente, la bandiera bianca, la bandiera rossa o la bandiera gialla. gialla, di cui si riportano i relativi significati (secondo le disposizioni della Normativa ISO 20712). Nelle immediate vicinanze deve essere presente adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue che riporti ai seguenti significati:

BANDIERA VERDE: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono favorevoli.

BANDIERA GIALLA: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono potenzialmente rischiose.

In presenza di raffiche di vento vi è l'obbligo di chiusura degli ombrelloni.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che impediscano lo sfilamento.

BANDIERA ROSSA: segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteomarine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore da rappresentare prontamente

all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto) al regolare espletamento del servizio di salvataggio.

In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari ed in capo al titolare della struttura balneare incorre l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.

- un megafono;
- due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono;
- un'unità a remi idonea al servizio salvataggio di colore rosso tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente e pronta per l'impiego.

Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

5.7.3 In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra, previa formale istanza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, è consentito l'impiego di una tavola tipo "**S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue**". Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale che in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
- essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria
- essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" o "**RESCUE**", deve essere dotato di apposito remo. Inoltre deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'utilizzo di predetta unità viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti.

5.7.4 Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, previa

formale istanza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, **deve essere di colore rosso** e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
- la moto d'acqua dovrà essere provvista di polizza assicurativa, da allegare in copia all'istanza, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore;
- oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale;
- la moto d'acqua deve essere dotata di:
 - barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - pinne di misura idonea;
 - coltello;
 - cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischietto;
 - torcia stagna;
 - strumento di segnalazione sonora;
 - apparato radio di comunicazione VHF marino;
 - dispositivo di retromarcia;
 - acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un rescue-can/baywatch o rescue tube;
- la moto d'acqua può essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio;
- sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.

Resta comunque fermo l'obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo

quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo – marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

5.7.5 Ad integrazione di quanto sopra è data facoltà ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili ovvero i Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, è costituito dalla coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità sopra stabilite, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, all'Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

5.7.6 Nelle zone di mare abitualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

13

ARTICOLO 6 **(Piani Collettivi di Salvataggio)**

- 6.1.** Fermo restando quanto disciplinato e previsto al precedente articolo, qualora due o più stabilimenti balneari attigui aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, i titolari/gestori degli stessi hanno facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad uno stabilimento, vi siano tratti di spiaggia liberi, gestiti da Amministrazioni comunali.
- 6.2.** I titolari/gestori di strutture balneari, su litorali aventi i requisiti di cui al precedente punto, che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **“Piano collettivo”** sottoscritto da tutti i titolari degli stabilimenti balneari cui il piano si riferisce.
- 6.3.** Il **“Piano collettivo”** deve riportare:



“Numero blu” per l'emergenza in mare
In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il **“Numero Blu”** gratuito 1530 e il numero unico europeo per le emergenze 112 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



- l'indicazione puntuale degli stabilimenti balneari tra i quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato,
- il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità durante l'orario di apertura al pubblico dello stabilimento balneare,
- l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche,
- l'ubicazione della postazione di salvataggio,
- l'elenco delle dotazioni di sicurezza,
- le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione;
- l'ubicazione dei locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare/postazione di salvataggio;
- l'orario giornaliero di inizio e termine del servizio qualora differente dall'orario di apertura obbligatoria disciplinato dalle ordinanze in vigore (l'orario di servizio dovrà essere adeguato agli effettivi orari di apertura delle strutture balneari aderenti al piano collettivo).

6.4. Il piano collettivo dev'essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **“Piano collettivo”** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

14

ARTICOLO 7

(Ulteriori disposizioni per gli stabilimenti balneari)

- 7.1.** Le strutture balneari e/o attività simili devono essere dotati di:
- 7.1.1. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - 7.1.2. tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte (secondo le disposizioni della Normativa ISO 20712), come meglio specificato al precedente punto 5.7.2.;
 - 7.1.3. presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
 - 7.1.4. idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - 7.1.5. un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nella vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia. Il materiale sopra elencato dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari



e/o attività simili provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

- 7.2.** I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
- 7.3.** Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi Concessionari/Titolari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.

ARTICOLO 8

(Obblighi per l'assistente bagnante)

- 8.1.** Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Inoltre, deve:
- 8.1.1. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
- 8.1.2. essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
- 8.1.3. stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
- 8.1.4. assicurare la costante presenza e non essere distolto dalle mansioni strettamente connesse con il servizio di salvataggio, ovvero impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
- 8.1.5. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza;
- 8.1.6. segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo, appena le circostanze lo permettano e comunque entro 24 ore dall'accaduto, alla compilazione della scheda in Allegato 2;
- 8.1.7. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- 8.1.8. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- 8.1.9. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di pericolo o rischio per la balneazione;
- 8.1.10. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;

- 8.1.11. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- 8.1.12. segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- 8.1.13. segnalare con immediatezza al concessionario ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- 8.1.14. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al precedente punto 7.1.5.), conservato nelle strutture balneari;
- 8.1.15. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

ARTICOLO 9

(Disciplina particolare delle strutture balneari)

- 9.1. I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare e il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE 112**. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
- 9.2. Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

16

ARTICOLO 10

(Prescrizioni particolari)

- 10.1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al *"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Otranto"*, consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ottranto.
- 10.2. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli con Ordinanza n° 55/2026 in data 05.05.2026, avente ad oggetto la "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" in premessa citata.
- 10.3. In occasione della sostituzione della cartellonistica monitoria - fermo restando i contenuti delle informazioni stabilite con la presente Ordinanza – deve essere adottato il modello di riferimento previsto dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa alla segnaletica di sicurezza in acqua ed alle bandiere di sicurezza in spiaggia.

Articolo 11

(Disposizioni finali)



"Numero blu" per l'emergenza in mare
In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 e il numero unico europeo per le emergenze 112 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



- 11.1** Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario di Otranto, dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/otrantto/>
- 11.2** La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 09 in data 24 aprile 2024, deve essere esposta in formato leggibile (70 x 100 cm), a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.
- 11.3** Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o altro atto amministrativo comunque denominato, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.
- 11.4** I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Otranto, lì *documento dotato di marcatura temporale*

17

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco SCAROLA

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO SCAROLA

In Data/On Date:

martedì 12 maggio 2026 10:50:36



"Numero blu" per l'emergenza in mare
In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 e il numero unico europeo per le emergenze 112 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE 112	

LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI (H24)	0833/263924-266862-266863
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO (H24)	0836/801073
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SAN CATALDO	0832/650630
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CASTRO	0836/943064
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI SAN FOCA DI MELENDUGNO	0832/881103
CENTRI OSPEDALIERI	
OSPEDALE LECCE	0832/661111
OSPEDALE SCORRANO	0836/420111
OSPEDALE COPERTINO	0832/936111
OSPEDALE GALATINA	0836/529111
OSPEDALE TRICASE	0833/773111
COMANDI PROVINCIALI	
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LECCE	0832 465000
VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE LECCE	0832 223311
GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE LECCE	0832 672111
POLIZIA DI STATO QUESTURA LECCE	0832 691111
POLIZIA LOCALE DI OTRANTO	0836-801735
POLIZIA LOCALE DI SAN CATALDO	0832-233211
POLIZIA LOCALE DI CASTRO	0836-947005
POLIZIA LOCALE DI MELENDUGNO	0832-831122

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE : (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
U.C.G. GALLIPOLI (SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
U.C.G. OTRANTO (SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)

Note:(1) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

All' **AUTORITA' MARITTIMA - GUARDIA COSTIERA** di _____

TEL. _____

e-mail: ucotranto@mit.gov.itpec: cp-otranto@pec.mit.gov.it**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	_____ _____ _____
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura Balnerare ☐ Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera verde issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____ _____
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA

19



“Numero blu” per l'emergenza in mare
 In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 e il numero unico europeo per le emergenze 112 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



	RESIDENZA _____ COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE	
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA	☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____ _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____	
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO	_____ _____ _____

20

Data _____

FIRMA
ASSISTENTE BAGNANTI

Visto:

TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE



"Numero blu" per l'emergenza in mare
 In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 e il numero unico europeo per le emergenze 112 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

